

CONTRIBUTO UNIFICATO



-6998/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Revocatoria
fallimentare.**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 26294/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. **6998**

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Rep. **622**

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Ud. 03/03/2015

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

PU

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26294-2008 proposto da:

SERRETTA VINCENZO (c.f. SRRVCN58L11G273X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso l'avvocato MARCO CATELLI,

rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO

PAINO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2015

contro

391

FALLIMENTO DI CASANO FILIPPO UBALDO, GABRIELE

FRANCESCA CONSUELO, E DELLA SOCIETA' IRREGOLARE

DAGLI STESSI COSTITUITA CON D'AMBRA SALVATORE E
D'AMBRA LUCIO (C.F. 01600010811), in persona del
Curatore avv. A. SALVATORE MICELI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso
l'avvocato NICOLA ADRAGNA, rappresentato e difeso
dall'avvocato BARTOLOMEO BELLET, giusta procura in
calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 713/2008 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/03/2015 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANNA
STEFANINI, con delega, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato NICOLA
ADRAGNA, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'inammissibilità o in subordine il rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 maggio 2008, la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Trapani, che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 1, l.f. ante novelle del contratto di compravendita, con il quale Filippo Ubaldo Casano e Francesca Consuelo Gabriele avevano venduto in data 8 settembre 1993 a Vincenzo Serretta il diritto di usufrutto di un immobile (unitamente alla nuda proprietà contestualmente venduta dalla loro figlia) sito in Pantelleria, al prezzo di L. 180.000.000. La domanda era proposta dal Fallimento di Filippo Ubaldo Casano, Francesca Consuelo Gabriele e della società irregolare da essi costituita con Lucio e Salvatore D'Ambra.

La Corte del merito ha ritenuto - per quanto ancora rileva - che gli appellanti non avessero fornito alcuna prova circa la loro *inscientia decoctionis*, la quale deve cadere sulla insolvenza della società e sulla qualità di soci degli alienanti, avendo all'uopo unicamente dedotto la residenza dell'acquirente a Palermo. La sentenza ha poi ravvisato plurimi indizi di una positiva conoscenza dei detti elementi, quali l'oggetto della compravendita (un dammuso) rivelante un particolare interesse per il territorio isolano; la mancanza di esonero al notaio dal compiere le visure, dalle quali sarebbe risultata con l'ordinaria diligenza la quantità degli atti di

disposizione, tutti nello stesso periodo e comprendenti la costituzione di fondo patrimoniale, allorché il figlio era già maggiorenne; la pluriennale attività di intermediazione finanziaria illecita svolta tramite la Finanziaria FI MEPO, che aveva emesso, avvalendosi dell'opera dei due soci impiegati presso l'ufficio postale, oltre ottocento libretti di risparmio, richiamando l'attenzione degli organi investigativi, da cui era già derivato un processo penale per esercizio abusivo della raccolta del risparmio ed associazione a delinquere, di grande risonanza nell'isola di appena 7.000 abitanti, anche attesi i 123 testimoni ascoltati in detto processo.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'acquirente, sulla base di due motivi. Resiste la curatela intimata, depositando pure una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2193 c.c. e la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova della *inscientia decoctionis*, in quanto i disponenti erano soci di società irregolare non iscritta nel registro delle imprese, e tale solo fatto avrebbe dovuto palesare l'ignoranza presunta in capo al terzo di detta qualità; la società, inoltre, aveva oggetto finanziario e raccoglieva di fatto capitali tra i residenti dell'isola, sebbene gli alienanti fossero

dipendenti del locale ufficio postale, onde l'acquirente non poteva rendersi conto della loro qualità di soci della società poi fallita; né il procedimento penale promosso contro i coniugi era in sé significativo dei rapporti societari esistenti.

Con il secondo motivo, censurano la violazione dell'art. 67, 1° comma, l.f., ed il vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato, in ordine alla prova della *inscientia decoctionis*, la mancanza di contiguità territoriale tra le parti e che non vi era alcuna prova della diffusione delle notizie riguardanti la società fallita oltre i confini dell'isola.

2. - Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sotto il primo profilo, la prova della *inscientia decoctionis* non è insita, come invece pretendono i ricorrenti, nella stessa qualità di soci di società di fatto.

Premesso che occorre dare continuità al principio secondo cui, nella revocatoria fallimentare promossa ai sensi del primo comma dell'art. 67 l.f. di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito assieme alla società, l'onere della prova della *inscientia decoctionis* gravante sull'*accipiens* attiene al duplice profilo della qualità di socio del disponente e dell'insolvenza della società da lui partecipata (Cass. 15 luglio 2004, n. 13166; 27

settembre 2012, n. 16490), il disposto dell'art. 2193 c.c. non vale a modificare, quanto al secondo elemento, detta disciplina dell'onere della prova con riguardo a società non iscritta.

Dispone l'art. 2193 c.c., nell'ambito della pubblicità dichiarativa dell'impresa, che i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione e non iscritti non possano essere opposti ai terzi "da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione", salva la prova che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza.

La società di fatto che, come nella specie, svolga un'intensa attività d'impresa, indubbiamente omette l'iscrizione nel registro delle imprese, e, tuttavia, si esteriorizza mediante lo svolgimento dell'attività economica al fine di dividere gli utili, onde i terzi in tal modo vengono a conoscenza dell'esistenza dell'ente collettivo e dei suoi soci (non essendo dedotto trattarsi di socio o società occulta), essendo dunque questo, e non l'iscrizione nel registro, l'elemento esclusivamente rilevante. D'altro canto, l'omesso adempimento degli obblighi pubblicitari rende inopponibile ai terzi ignari l'evento da iscrivere (salva la prova della conoscenza aliunde), nel senso che non potrà avvalersene il soggetto onerato dell'iscrizione: il quale non è però il fallimento, terzo rispetto alla società fallita ed ai suoi soci.

È dunque palese l'erroneità della tesi proposta dal ricorrente, dovendosi viceversa affermare il principio secondo cui anche in presenza di una società di fatto o irregolare l'acquirente convenuto in revocatoria fallimentare ai sensi del primo comma dell'art. 67 l.f. è onerato di provare la sua ignoranza circa la qualità di socio del disponente e l'insolvenza della società partecipata, il cui fallimento sia stato esteso al socio illimitatamente responsabile, senza che possa giovare in contrario dell'omessa iscrizione della società nel registro delle imprese.

Il motivo è, infine, inammissibile con riguardo al vizio di motivazione, non esponendo neppure la sintesi: laddove costituisce principio costante quello secondo cui è inammissibile il motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito "momento di sintesi", attesa la *ratio* che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla suprema corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, l'errore commesso dal giudice di merito (fra le tante, Cass. 6 giugno 2013, n. 14355; 30 gennaio 2013, n. 2219; sez. un., 18 ottobre 2012, n. 17838; 18 novembre 2011, n. 24255).

3. - Il secondo motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo: da un lato, esso, sotto l'egida del vizio di violazione di legge, mira in realtà al riesame nel merito della controversia; dall'altro, difetta il momento di sintesi quanto al vizio di motivazione, così esponendosi formulati con riguardo al precedente motivo.

4. - Le spese seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2015.


Il Consigliere est.

(Loredana Nazzicone)



Il Presidente

(Aldo Ceocherini)



Depositato in Cancelleria

- 8 APR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

